



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Il Siulp incontra il Capo della Polizia

La Segreteria Nazionale è stata convocata alle ore 18.30 del prossimo 22 luglio, per un incontro con il Capo della Polizia Pref. Pansa, per affrontare le problematiche prioritarie per i colleghi

Soppressione degli organismi a partecipazione sindacale.

Art. 12, c. 20, del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135

Si riporta il testo della nota inviata il 10 luglio 2013 al capo della Polizia Direttore Generale della P.S.:

"Signor Capo della Polizia, con nota 557/RS/01/37/C/6242 del 27 maggio decorso, l'Amministrazione, nel richiamare gli aggiornamenti forniti nel corso dell'incontro del 7 maggio, concernenti lo stato degli approfondimenti e l'ambito applicativo delle disposizioni in oggetto, faceva presente che sulla questione era stato richiesto un parere al Consiglio di Stato. Aggiungeva, inoltre, che nelle more della formulazione dello stesso, tutti gli organismi collegiali costituiti presso gli uffici centrali e periferici del Dipartimento della P.S. avrebbero continuato ad operare purché la loro convocazione ed i relativi lavori non comportassero alcun onere per l'erario.

Ciò premesso, è ben noto come il Consiglio di Stato si sia espresso sulla questione nell'Adunanza della Commissione Speciale del 24 aprile 2013.

A prescindere dal merito delle considerazioni svolte dall'alto consesso amministrativo, è apparso, tuttavia, evidente come, contrariamente alle rassicurazioni fornite al Sindacato nel corso della su richiamata riunione, al vaglio del Consiglio di Stato siano state sottoposte questioni che riguardano solo un limitato numero di organismi operanti nell'ambito del Ministero dell'Interno, sottacendo le problematiche relative al destino di importanti organismi a partecipazione sindacale, la cui funzione è essenziale per lo svolgimento di rilevanti e decisive attività istituzionali in forza di previsioni normative e contrattuali.

FLASH nr. 27 – 2013

- Il Siulp incontra il Capo della Polizia
 - Soppressione degli organismi a partecipazione sindacale
 - Aumento stipendiale Allievi Agenti della Polizia di Stato frequentatori del 186° corso
 - Convocazione VFP 4 (2[^] aliquota) vincitori del concorso a 1507 posti di allievo agente della Polizia di Stato.
- ilSiulp chiede chiarimenti
- Criteri di determinazione dell'equo indennizzo
 - Disposizioni concernenti il lavoro straordinario
 - Aspettativa per impiego in attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo
 - Impiego del personale aggregato
 - Il dipendente con una patologia va garantito



Al riguardo, appare pertinente il riferimento ai meccanismi di raffreddamento dei conflitti, al tavolo di confronto ex art. 25 ANQ nonché alla Commissione paritetica per la risoluzione delle controversie contrattuali di cui all'articolo 29 del DPR 164/2002. Ma non può nemmeno sfuggire l'importanza della funzione delle commissioni istituite in sede centrale e periferica per l'esercizio di una importante attività istituzionale qual' è quella disciplinare.

Siamo, pertanto, a chiederLe un urgente incontro allo scopo di ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalità con le quali l'Amministrazione intende assicurare lo svolgimento di tutte quelle funzioni svolte sino ad oggi con la partecipazione sindacale in virtù di previsioni contrattuali e legislative.

In particolare, sarà importante comprendere come sarà garantito il diritto e le prerogative di difesa che il legislatore ha inteso attribuire alla componente sindacale attraverso una significativa presenza negli organismi disciplinari a livello centrale e territoriale.

Detto incontro riveste carattere di particolare urgenza, attesa l'incertezza che incombe sulla stessa legittimità di procedimenti amministrativi, definiti o ancora in corso, sulla base di un quadro normativo il cui contenuto sembra non essere stato percepito con sufficiente attenzione e tempestività”.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62

- Scienze della Politica
- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it

Aumento stipendiale Allievi Agenti della Polizia di Stato frequentatori del 186° corso

A seguito di numerose segnalazioni pervenute in merito alla richiesta di chiarimenti sulla differenza stipendiale percepita nella busta paga del mese di giugno 2013 dagli allievi agenti della Polizia di Stato frequentatori del 186° corso, confermiamo che l'aumento è dovuto sia all'applicazione dell'ultimo contratto di lavoro di Comparto, recepito con il D.P.R. n. 184 del 01/10/2010, sia al pagamento di tre giornate lavorative da Agente in Prova.

Presumibilmente con la prossima mensilità di luglio i frequentatori del 186° corso percepiranno anche gli arretrati derivanti dall'applicazione dell'aumento contrattuale relativi al periodo Gennaio-Maggio 2013.

Pertanto, l'adeguamento stipendiale di Giugno 2013 non è in alcun modo riferibile al ricorso che in atto stiamo promuovendo per tutti gli Allievi Agenti del 186° corso.

Infatti, con il predetto ricorso richiediamo il riconoscimento dello stipendio da Agente in Prova sin dal primo mese del corso di formazione, come accade per le altre Forze di Polizia.

Convocazione VFP 4 (2^a aliquota) vincitori del concorso a 1507 posti di allievo agente della Polizia di Stato - il Siulp chiede chiarimenti



Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria nazionale in data 8 luglio 2013 al Prefetto Raffaele AIELLO, Direttore Centrale Risorse Umane del Dipartimento della P.S.:

"nei giorni scorsi il competente Ufficio del Dipartimento della P.S. ha inviato i telegrammi di convocazione per i giovani VFP 4, vincitori del concorso per il reclutamento di 1507 Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito il 12 dicembre 2006, per effettuare le previste visite che confermino il mantenimento dei requisiti psico-fisici rispetto a quando hanno sostenuto le prove concorsuali.

I predetti, cosiddetti vincitori di concorso seconde aliquote dei 1507 posti, che avrebbero dovuto effettuare i previsti quattro anni di servizio nelle Forze Armate e successivamente essere assunti nella Polizia di Stato, inizialmente dovevano essere 531 secondo l'ordine di graduatoria a suo tempo predisposta. Invero in conseguenza del lungo lasso di tempo trascorso, abbiamo appreso ufficiosamente che si sono ridotti a 442 poiché, negli anni alcuni di essi, hanno vinto concorsi successivi e sono già Agenti della Polizia di Stato.

Premesso ciò, il Siulp vuole manifestare le proprie preoccupazioni in merito alle convocazioni delle seconde aliquote del predetto concorso, in quanto ci sono pervenute numerose segnalazioni circa la mancanza del requisito fondamentale, da parte di numerosi convocati, per accedere nei ruoli della Polizia di Stato e cioè l'aver effettivamente prestato i quattro anni di servizio nelle Forze Armate.

Sicuramente se dette segnalazioni rispondessero al vero e in tempi brevi non si accertasse l'effettivo riscontro di ciò, permettendo la regolare conclusione del concorso dei 1507, si correrebbe il rischio di rallentare l'assunzione dei giovani VFP 4 nella Polizia di Stato, se non addirittura di vanificare la procedura concorsuale.

Atteso che le seconde aliquote inservizio presso le Forze Armate dipendono dal Ministero della Difesa, solo quest'ultimo può certificare chi effettivamente dei 531 iniziali VFP4 vincitori del concorso dei 1507, ha concretamente prestato servizio per l'intero periodo dei quattro anni, o chi dimettendosi anzitempo, ha fatto venire meno il requisito fondamentale per accedere ai ruoli della Polizia di Stato.

In considerazione di ciò, del lungo lasso di tempo trascorso e della necessità di salvaguardare tutti gli aventi diritto vincitori del concorso de quo rispetto a possibili irregolarità che possano rallentare l'assunzione dei predetti, Le chiediamo di fare accertare presso il Ministero della Difesa, attraverso i competenti Uffici, quanto rappresentato, garantendo in tal modo la regolarità delle procedure concorsuali, ma soprattutto l'assunzione effettiva dei nuovi colleghi.

Si chiede inoltre, atteso che comunque i 531 posti della seconda aliquota del concorso dei 1507 del 2006 non saranno completamente coperti, di assorbire le vacanze attraverso lo scorrimento della seconda aliquota del concorso successivo dei 907 posti secondo l'ordine della graduatoria di merito. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti".

Criteri di determinazione dell'equo indennizzo

Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine all'equo indennizzo, con particolare riferimento ai criteri di determinazione dei relativi importi.

L'infermità indennizzabile, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n.3, deve essere prevista dalle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla Legge 18 marzo 1968 n.313 e al D.P.R. 30 dicembre 1981 n.834.

Eventuali infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a quelle previste nelle suddette tabelle.

Per la determinazione del calcolo dell'equo indennizzo occorre prendere in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell'apposita tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n.686.

Bisogna ancora tenere presente che:

- l'indennizzo è ridotto del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età;
- l'indennizzo è ridotto del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età;

per la determinazione dell'età bisogna far riferimento a quella in atto al momento in cui si è verificato l'evento dannoso;

- l'indennizzo è ridotto della metà se l'interessato consegue, per lo stesso motivo, anche la pensione privilegiata;
- non si procede alla decurtazione dell'indennizzo quando il titolare di pensione privilegiata è il coniuge del dipendente deceduto per causa di servizio.

Con la manovra finanziaria per il 1995 (art. 22 legge 724/94) sono state abrogate le disposizioni di cui all'art.154 della legge n.312/80 che regolamentava i precedenti criteri di determinazione dell'equo indennizzo fatta eccezione per coloro che antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesione e che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686. Per costoro continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla Legge 23 Dicembre 1994 n.724.

Sugli importi di equo indennizzo spettano, a decorrere dal 1.1.1995, gli interessi legali così come previsto dal comma 36 dell'articolo 22, in caso di ritardo rispetto ai 19 mesi previsti dal D.P.R. n.349/1994 per la liquidazione del trattamento.

Per la determinazione della misura dell'equo indennizzo si considera lo stipendio base o tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

Dal 1° gennaio 2005 lo stipendio base è costituito dallo stipendio parametrico, che è subentrato a quello di livello ed ha inglobato, oltre agli eventuali scatti aggiuntivi ed all'eventuale R.I.A., l'I.I.S. – Indennità Integrativa Speciale, anche detta "contingenza" o "scala mobile" – prevista dagli artt. 1 e 2, comma primo, della L. 324/1959 e successive modificazioni, intesa a compensare la perdita del valore di acquisto delle retribuzioni a causa della svalutazione monetaria derivante dai fenomeni inflattivi.

Detta nuova base di calcolo è il riferimento per tutti coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento dopo il 1 gennaio 1995.

Si fa riferimento all'articolo 1, comma 119 che prevede una tabella per la determinazione della misura dell'equo indennizzo per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 N. 29. La riportiamo di seguito:

categoria di menomazione di cui alla tabella A (allegata al dpr 30 dicembre 1981, nr. 834)	misura
PRIMA CATEGORIA	due volte l'importo dello stipendio base iniziale alla data di presentazione della domanda
SECONDA CATEGORIA	92% dell'importo stabilito per la prima cat.
TERZA CATEGORIA	75% dell'importo stabilito per la prima cat.
QUARTA CATEGORIA	61% dell'importo stabilito per la prima cat.
QUINTA CATEGORIA	44% dell'importo stabilito per la prima cat.
SESTA CATEGORIA	27% dell'importo stabilito per la prima cat.
SETTIMA CATEGORIA	12% dell'importo stabilito per la prima cat.
OTTAVA CATEGORIA	6% dell'importo stabilito per la prima cat.
menomazioni di cui alla tabella B (allegata al dpr 30 dicembre 1981, n.834)	misura
PER TUTTE LE MENOMAZIONI PREVISTE	3% dell'importo stabilito per la prima cat.

Disposizioni concernenti il lavoro straordinario

Con la circolare 333-G/II/2524.1.2/MO13/PS/P del 2 luglio 2013, il Dipartimento della P.S. ha diramato disposizioni sulla gestione mensile ed annuale delle risorse assegnate per il compenso per lavoro straordinario al personale degli Uffici e/ o Reparti della Polizia di Stato.

I criteri da utilizzare per la ripartizione del monte ore di lavoro straordinario sono quelli delineati nell'incontro annuale con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, previsto dall'art. 16 comma 5 dell'Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2009.

Per tutto il personale amministrato sono fissati i limiti del 5% per ore notturne rese in giorno festivo e del 25% per ore notturne o festive delle prestazioni mensili, da calcolarsi complessivamente per singola categoria di personale (Dirigenti, Direttivi con trattamento economico dirigenziale, Direttivi nei parametri, Ruoli da Ispettore ad Agente ed equiparati).

E' inoltre previsto il limite di undici mesi nel corso dello stesso anno, applicabile alla dotazione complessiva del reparto e non necessariamente al singolo dipendente.

Il monte ore mensile assegnato per il personale dei ruoli da ispettore ad agente ed equiparati deve essere ripartito a cura del dirigente responsabile in base alle effettive

esigenze di servizio, con i necessari criteri di priorità, entro il limite mensile massimo individuale stabilito.

Il sottoente informatica che ha in forza il dipendente l'ultimo giorno del mese, come da disposizione della circolare telegrafica n. 333-G/2.1.84 del 12 giugno 1997, dovrà trasmettere i dati complessivi delle prestazioni di lavoro straordinario ovunque rese nel mese, liquidabili per il massimo mensile assegnato.

Ai fini della corretta liquidazione dei compensi, il dirigente responsabile dovrà attestare le prestazioni rese, così come indicato nella circolare n. 333-G/2.1.84 del 29 dicembre 1999.

Per il personale trasferito nel mese, sarà il sottoente informatica "cedente" a segnalare tempestivamente al sottoente "ricevente" le ore straordinarie ivi rese dal dipendente nel mese, secondo le modalità di cui alla sopracitata circolare del 1997.

Per il personale aggregato e personale che ha reso servizio fuori sede su richiesta di altro Ufficio e/o Reparto, sarà necessario che i due Reparti e/o Uffici interessati concordino il numero di ore massime che la sede di servizio può informatizzare nel monte ore mensile.

Per il personale aggregato ex art.7 e per mandato elettorale ex art. 78 del. D. Lgs. 267/2000, atteso il carattere peculiare di tali tipologie di aggregazione, si ribadisce che dipendente non può essere assegnato ad un servizio che preveda l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.

Laddove, per situazioni emergenti, del tutto eccezionali e non altrimenti risolvibili, a tale personale siano richieste prestazioni di lavoro straordinario, le cui motivazioni dovranno essere giustificate e dichiarate dal funzionario responsabile, sarà cura della sede di servizio segnalarle nelle consuete procedure nell'ambito dei limiti assegnati, con contemporanea specifica segnalazione al Servizio TEP.

I dirigenti responsabili degli uffici sono tenuti a realizzare una gestione dei limiti individuali e dei monte ore attribuiti che non comporti prestazioni di lavoro straordinario superiore all'assegnazione atteso che tali eccedenze, come è noto, non sono liquidabili con le ordinarie segnalazioni mensili.

Qualora per eventuali attività collegate ad eventi eccezionali ma programmabili, dovesse emergere l'esigenza di utilizzare ore di lavoro straordinario aggiuntive, tale circostanza dovrà essere preventivamente segnalata a questa Direzione Centrale - Servizio TEP e Spese Varie per le opportune valutazioni ed indirizzi.

Per situazioni eccezionali non prevedibili né programmabili - quali eventi calamitosi o emergenze di qualsiasi natura, saranno fornite di volta in volta indicazioni anche in ordine all'utilizzo di eventuali risorse aggiuntive o dedicate.

Le ore in supero ai monte ore e ai limiti individuali, che non trovano capienza finanziaria entro l'anno successivo a quello di prestazione, sono trattate secondo il disposto dell'art. 15 c. 6 del D.P.R. 51/09, e conseguentemente vanno a gravare finanziariamente sullo stanziamento di bilancio dell'anno 2015 incidendo negativamente sulle attribuzioni dei monte ore di quell'esercizio.

Per quanto non modificato o richiamato restano in vigore le precedenti disposizioni.

Aspettativa per impiego in attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo



Ci viene chiesto se il dipendente pubblico può effettuare attività di volontariato e se esistono istituti in tal senso.

La legge 26/02/1987, n. 49 considera volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di

solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge 26/02/1987, n. 49, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 della legge stessa.

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'art. 31, comma 1, della citata legge 26/02/1987, n. 49, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Il dipendente al quale sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio ha diritto:

- al collocamento in aspettativa senza assegni, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

- al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.

Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26/02/1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative o con altri enti italiani senza fini di lucro per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali.

Ai sensi del D.P.C.M. 01/07/1987 il contingente di personale civile dipendente di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali, al quale sia riconosciuta la qualifica di volontario in servizio civile ai sensi dell'art. 31 della legge 26/02/1987, n. 49, e che abbia diritto al collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge medesima, non può superare annualmente il limite numerico di cinquecento unità così suddivise:

- duecentocinquanta dipendenti di ruolo o non di ruolo da Amministrazioni statali;
- duecentocinquanta dipendenti di ruolo o non di ruolo da Enti pubblici.

Per il dipendente volontario in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 26/02/1987, n. 49, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico dell'Amministrazione per la parte di sua competenza, mentre la parte a carico del dipendente è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla stessa Amministrazione.

L'informativa n. 26 del 30/06/2003 dell'INPDAP specifica che per il dipendente iscritto alle casse pensionistiche gestite dall'Istituto medesimo, che svolge la sua attività in missione ovvero in qualità di volontario civile, collocato in aspettativa dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 26/02/1987, n. 49, i contributi debbono essere versati dall'Amministrazione, per l'intera quota dovuta a carico del dipendente e Amministrazione.

Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della legge 26/02/1987, n. 49, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), stessa legge, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della citata legge. Il dipendente cooperante ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.

Il dipendente cooperante ha diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 della legge 26/02/1987, n. 49, il quale prevede che, salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1 dello stesso articolo (ossia il personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge 26/02/1987, n. 49), sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Impiego del personale aggregato

Ci viene chiesto se il personale aggregato temporaneamente ai sensi dell'art.7 DPR 254/1999, e quindi per gravi motivi familiari, giunto nella sede di destinazione abbia il diritto di scelta di un turno lavorativo agevolato che gli dia la possibilità di seguire un familiare magari sottoposto a cure e visite oppure per seguire meglio un minore esonerandolo da turni notturni e serali.

Diciamo subito che non esiste un diritto del genere. Ma, tuttavia, proprio in relazione al motivo che ha determinato l'aggregazione l'ufficio dovrà logicamente evitare di assegnare il dipendente ad un servizio o settore che, di fatto, vanificherebbe lo scopo della aggregazione.

Per quel che concerne l'assistenza ai disabili o ai minori, il dipendente interessato potrà fruire dei rispettivi istituti previsti a tutela anche nella sede di aggregazione.

Il dipendente con una patologia va garantito



Il datore di lavoro, che conosca (o, comunque, abbia possibilità di conoscere) la situazione di rischio di un dipendente per una precedente patologia, è responsabile, in caso di danno alla salute, se non prova di avere adottato tutte le misure di sicurezza che, in concreto, la fattispecie presenti come necessarie. Così si è pronunciata la Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza 14468 del 7 giugno scorso.

Il caso concreto riguarda la dipendente di un ospedale, che, dopo 20 anni di lavoro come tecnico di reparto di radiologia, evidenziava un carcinoma che richiedeva intervento chirurgico e chemioterapico e che determinava una metastasi invalidante.

Nel 2001 il tribunale condannava sia l'ente al risarcimento dei danni biologico e morale conseguenti alla patologia contratta dalla lavoratrice, sia l'assicurazione dell'ospedale a rifondere quest'ultimo di parte di quanto pagato alla ricorrente.

In secondo grado, la Corte d'appello di Roma rigettava il ricorso del datore di lavoro, confermando che l'evento patologico sia da rapportare all'attività lavorativa e accoglieva, invece, quello della società assicuratrice.

L'ospedale ricorreva in Cassazione sostenendo varie censure, tra le quali quella di un'errata interpretazione dell'articolo 2087 del Codice civile. Ma i giudici di legittimità riconoscevano, quasi totalmente, la correttezza della decisione di merito.

In primo luogo, secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha ben valutato la responsabilità datoriale, fondandola sulla radioterapia, accertata dall'Inail nel 1990 e verificatasi in corrispondenza con il cattivo funzionamento, reso noto dalle segnalazioni di guasto, di macchinari di quel reparto di radiologia. Il datore era, quindi, a conoscenza (o, quanto meno, poteva conoscere) della situazione di rischio da garantire rispetto a possibili conseguenze negative.

Corretta, secondo la Cassazione, anche l'interpretazione dell'articolo 2087 del Codice civile: che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi all'impiego d'attrezzi e macchinari.

Rispetto alla concreta situazione di rischio, la sentenza di merito aveva anche messo in evidenza che il datore di lavoro non aveva provato, in giudizio, di avere adottato le misure utili a prevenire i rischi gravanti.

Sul piano della prova, i giudici di merito, infine, hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità di cui all'articolo 2087 del Codice civile, con la conseguenza che, una volta che il lavoratore ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno e il nesso causale di questo con la prestazione, è il datore di lavoro a dover provare, in base all'articolo 1218 del Codice civile, che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, avendo apprestato tutte le misure per evitarlo.

La pronuncia è significativa per quanto relativa al pubblico impiego cosiddetto privatizzato.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento Eurocqs S.p.A. si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS[®]
FINANZIAMENTI